



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecco, in composizione monocratica, in persona del Dott.

all'udienza del 18 novembre 2010, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente

LECCO, 18 NOV. 2010

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. _____ del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2008 e promossa

da

in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i.: _____), rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Fabiani, giusta delega in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore, in Como e dunque ex lege presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale;

attrice

contro

Deutsche Bank S.p.a., in persona del legale rap-

presentante pro tempore (c.f.: _____), rap-
presentata e difesa dall'Avv. _____, giu-
sta delega in calce all'atto di citazione notifi-
cato, elettivamente domiciliata presso il suo stu-
dio in Lecco, via

convenuta

OGGETTO: ANATOCISMO PAGAMENTO SOMMA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

_____ ha convenuto in giudizio
Deutsche Bank S.p.a. chiedendo che quest'ultima le
restituisse le somme indebitamente ricevute a ti-
tolo di pagamento di interessi anatocistici, inte-
ressi non convenzionali superiori a quelli legali,
spese fisse di chiusura trimestrale e commissioni
di massimo scoperto; allegava, infatti, di avere
intrattenuto con la Banca convenuta, dal 1992 sino
al dicembre 2006, diversi rapporti contrattuali
tutti regolati sul conto corrente n.

La Banca convenuta si costituiva, chiedendo il ri-
getto della domanda.

La causa veniva istruita attraverso CTU.

Preliminarmente va affrontata l'eccezione di pre-
scrizione proposta dalla Banca convenuta.

Quest'ultima ritiene prescritto il diritto della società attrice di ripetere le somme corrisposte anteriormente al 18 marzo 1998, atteso che il presente giudizio è stato incardinato il 18 marzo 2008. L'eccezione in questione non è fondata.

A tale proposito non sembra inutile ricordare che secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione (sent. n. 2262 del 1984) "il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente (nella specie, perché calcolati in misura superiore a quella legale senza pattuizione scritta), decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro".

Alla luce di talè principio di diritto, dunque, va detto che con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice ha tempestivamente interrotto la prescrizione con riferimento a tutta la durata del rapporto di conto corrente,

AS

peraltro ancora in essere.

L'eccezione di prescrizione, dunque, va rigettata.

Sempre in chiave preliminare, la Banca convenuta

ha eccepito in sede di discussione la non esigibi-

lità e la non liquidità del credito vantato dalla

società attrice, posto che il rapporto di conto

corrente è ancora in essere tra le parti.

Il Tribunale ritiene che il perdurare del rapporto

di conto corrente non impedisca al correntista di

impugnare singole operazioni di addebito della

banca e chiedere la ripetizione delle relative

somme. Contrariamente a quanto evidenziato da par-

te convenuta, tale convincimento non contrasta con

quanto statuito in tema di prescrizione, atteso

che il credito attoreo è stato considerato non

prescritto con riferimento agli addebiti ultrade-

cennali non perché all'epoca tale diritto non era

liquido ed esigibile, bensì in ragione del sopra

descritto unitario rapporto giuridico che discende

dall'unico negozio di conto corrente.

Quanto al merito, va innanzitutto affrontata la

questione relativa alla determinazione degli inte-

ressi passivi.

Il contratto di conto corrente prevedeva che gli

interessi dovuti dal correntista fossero determi-

AA

in caso di inosservanza del comma IV e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma VI, si applicano "il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive".

L'applicazione della norma da ultimo citata impone di affrontare due problemi interpretativi legati al dato letterale della stessa.

La prima questione prende le mosse dalla previsione che il tasso che va ad integrare il contratto viene individuato facendo riferimento al tasso nominale dei "buoni ordinari del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto". Un'interpretazione che privilegiasse il tenore letterale della norma comporterebbe, in caso di rapporti di durata come quello in esame, l'applicazione del medesimo tasso di interesse, calcolato con riferimento al momento della stipulazione del contratto; inevitabilmente con il passare del tempo il tasso non risulterebbe più in linea con l'andamento del mercato dei tassi di interesse, notoriamente soggetto a continue variazioni. In rapporti sorti da diversi anni il tasso

M

di interesse che verrebbe ad essere applicato sarebbe superiore a quello che è chiamato a sostituire; in alcuni casi l'interesse del cliente, oggetto della tutela da parte della norma in commento, verrebbe ingiustificatamente compromesso. Appare più corretta - in quanto aderente alla ratio della norma in discussione, volta a tutelare il cliente seppure attraverso la ricerca di un punto di equilibrio tra gli interessi di cui lo stesso e la banca sono portatori - la diversa interpretazione secondo cui la misura degli interessi è destinata a variare nel corso del rapporto, onde rispecchiare l'andamento del mercato dei tassi. Conseguentemente la media dei tassi nominali di rendimento BOT emessi nei "dodici mesi precedenti" va calcolata con riferimento, non alla conclusione del contratto, bensì, di volta in volta, alla data di chiusura annuale del conto.

La seconda questione impone di verificare se in ipotesi, come nella specie, di indeterminatezza del tasso passivo per il cliente vada applicato il tasso nominale minimo o quello massimo dei buoni ordinari del tesoro. Il quesito sembra risolto in nuce dal legislatore che ha precisato nella medesima norma che il tasso nominale minimo e quello

massimo vanno applicati "rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive", dovendosi intendere per attiva l'operazione del calcolo di interessi a vantaggio del cliente, in quanto operante su conto attivo, e passiva quella inversa a favore della Banca. Tale ricostruzione appare aderente alla prassi, dove il tasso degli interessi applicato sulle passività del cliente è di regola superiore a quello applicato alle poste attive. La soluzione inversa muoverebbe dalla natura sanzionatoria della norma, volta a punire l'istituto di credito che ha applicato tassi non determinati. Tale sanzione, tuttavia, appare eccessiva, atteso che la sostituzione dell'interesse praticato su piazza con quello dei buoni ordinari del tesoro appare già rimedio generale preventivo idoneo a disincentivare tale pratica; va preferita, dunque, una soluzione che, contemperando gli interessi delle parti secondo lo spirito della legge, consenta comunque agli Istituti di credito di trarre un equo guadagno per la funzione creditizia svolta, attraverso lo *spread* tra interesse minimo e massimo dei BOT annuali emessi nell'anno precedente. Nella determinazione degli interessi passivi a danno del cliente, dunque, va applicato

MA

l'interesse massimo dei BOT annuali emessi nell'anno precedente.

La società attrice denuncia, altresì, l'applicazione a suo danno di interessi anatocistici.

L'art. 1283 c.c. prevede che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi". Com'è noto la Corte di Cassazione nella primavera del 1999, ponendosi in consapevole contrasto con la giurisprudenza di legittimità del ventennio precedente, ha enunciato il principio - reiteratamente confermato dalle successive sentenze (tra cui Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 4 novembre 2004 n. 21095) - per cui gli usi contrari, idonei ex art. 1283 c.c. a derogare al precetto ivi stabilito, sono solo gli usi normativi in senso tecnico, desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre, quindi, nel divieto di cui al citato art. 1283 c.c..

Questo Giudice ritiene di dover condividere

l'orientamento, ormai consolidato, della Suprema Corte di Cassazione.

Ciò posto, va detto che nel corso del giudizio la società attrice ha integrato la documentazione inizialmente versata in atti, depositando anche gli estratti conto analitici; ciò ha permesso al CTU di determinare con assoluta precisione l'ammontare degli interessi anatocistici, peraltro discostandosi in termini importanti rispetto ai calcoli effettuati dalla società attrice sulla base dei soli estratti conto sintetici o scalari.

Va poi affrontata la questione della sostituzione della capitalizzazione trimestrale degli interessi con la capitalizzazione annuale degli stessi.

Il Tribunale ritiene che una volta dichiarata nulla la clausola anatocistica non si possa procedere ad una sostituzione della capitalizzazione trimestrale con quella annuale, almeno fino all'introduzione del comma II dell'art. 120 D.Lgs 1.9.1993 n. 385 e della relativa delibera CIRC che ha consentito la capitalizzazione trimestrale degli interessi purché in condizioni di reciprocità con il cliente. Coloro che sostengono la tesi contraria affermano che seguendo la loro prospettazione verrebbe allineata la periodicità prevista per gli

interessi attivi con quella degli interessi passivi; in questo senso la ricapitalizzazione annuale degli interessi sarebbe applicata in ragione della previsione contrattuale della capitalizzazione annuale degli interessi attivi in favore del cliente. Tale tesi non appare convincente. L'art.1283 c.c. ha natura imperativa ed inderogabile, sicché il fatto che il contratto di conto corrente preveda la capitalizzazione annuale degli interessi attivi non consente di ritenere che si possa sostituire la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con una capitalizzazione annuale con effetto retroattivo, in quanto la sostituzione sarebbe in contrasto con l'art. 1283 c.c.

Ugualmente la ricapitalizzazione degli interessi su base annuale non può essere giustificata dalla previsione normativa di cui all'art. 120 comma II D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385, secondo cui *"nelle operazioni in conto corrente va assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori"*. Tale norma, infatti, non prevede per il periodo pregresso alla sua introduzione nell'ordinamento, avvenuta nel 1999, la sostituzione automatica della clausola nulla con una che con-

templi la capitalizzazione attiva e passiva con pari periodicità annuale, né autorizza una delle parti a procedere di sua iniziativa in tal senso. Il fatto, poi, che, come sostenuto da alcuni, l'art. 1284 c.c. preveda che gli interessi sono calcolati in ragione d'anno non implica di per sé che gli interessi dovuti da oltre un anno producano a loro volta interessi, in quanto l'art. 1284 c.c. disciplina unicamente il saggio degli interessi, ma non si occupa degli effetti della dichiarazione di nullità della clausola anatocistica, materia questa disciplinata in via generale dall'art. 1283 c.c..

Rispetto al rapporto oggetto di causa nessuna norma di legge autorizza il giudice a procedere ad una sostituzione della capitalizzazione trimestrale con quella annuale precedentemente al 1.7.2000, né si può sostenere che ciò sia consentito e giustificato da ragioni di equità, poiché nel caso di specie non è previsto alcun ricorso al criterio dell'equità, né sussiste un potere del giudice di ricondurre ad equilibrio il contenuto contrattuale.

Non si può sostenere neppure che la capitalizzazione annuale degli interessi sia passivi che at-

tivi corrisponda ad un uso normativo. La circostanza non trova alcun riscontro nei fatti e nella realtà esistente al tempo della conclusione del contratto oggetto di causa. Non si ravvisa l'esistenza di una *opinio iuris ac necessitatis* in tal senso, né tanto meno di una prassi avente tale contenuto.

In definitiva, l'assenza di valide indicazioni normative, su cui fondare la capitalizzazione annuale degli interessi, porta a ritenere che alla pronuncia di nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi ex art. 1283 c.c. non può che seguire il venir meno di qualsivoglia forma di capitalizzazione degli stessi, chiaramente fino al luglio 2000, quando è entrata in vigore la delibera CICR 9.2.2000.

Quanto alla domanda relativa alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di "importo delle Commissioni di massino scoperto e importo delle spese di chiusura", va evidenziato come a fronte dell'eccezione della società attrice che nessun accordo in merito è stato convenuto dalle parti, nulla la Banca convenuta ha controreplicato.

Il saldo del contratto di conto corrente deve essere depurato di tali voci di credito per la Ban-

M

ca, legittime solamente in ipotesi di espressa convenzione.

In ultima analisi va affermato che la mancata contestazione dell'estratto conto rende incontestabili le risultanze del conto, i rispettivi accrediti ed addebiti considerati nella loro realtà effettuale, lasciando impregiudicata ogni questione relativa alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano; le difese proposte in merito dalla Banca convenuta, pertanto, non colgono nel segno.

Ne consegue che alla società attrice va restituita ex art. 2033 c.c. la somma di euro 40.339,60 di cui alla griglia n. 43 del CTU nella quale:

- è stato applicato il tasso legale dal 9.7.1992 e successivamente il tasso massimo (favorevole per la Banca) ex art. 117 TUB;
- non è stata calcolata alcuna capitalizzazione fino al 1.7.2000 e successivamente sono stati applicati interessi attivi e passivi composti a cadenza trimestrale;
- sono stati espunte le voci di debito relative agli interessi di massimo scoperto ed alle spese fisse di chiusura trimestrali.

Su tale somma vanno applicati gli interessi legali

dalla domanda al saldo.

In ragione dell'accoglimento solo parziale delle ragioni di parte attrice e della differenza tra quanto richiesto (165.164,68 euro) e quanto ottenuto le spese di lite vanno compensate nella misura del 50%.

La restante parte di spesa viene posta a carico dell'istituto di credito convenuto in quanto soccombente.

Lo stesso criterio ispira la ripartizione delle spese di CTU.

Ogni altra questione rimane assorbita dalle considerazioni che precedono.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Deutsche Bank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- condanna Deutsche Bank S.p.a. a corrispondere a la somma di euro 40.339,60 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- compensa le spese di lite nella misura del 50%;

- condanna Deutsche Bank S.p.a. a corrispondere all'Avv. Franco Fabiani, difensore di


dichiaratosi antistatario, a titolo di rimborso del restante 50% delle spese di lite, per detta frazione, la somma di euro 5000,00 per diritti ed onorari, euro 254,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario spese di studio, IVA e CPA;

- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta nella misura del 75% e di parte attrice nella misura del 25%.

Così deciso in Lecco, il 18 novembre 2010

Il Giudice

dott. Andrea Ausili



TRIBUNALE DI LECCO
Depositato in Cancelleria

oggi ~~11~~ 18 NOV 2010

IL CANCELLIERE C1
Dr. Carlotta Panarello

IL CANCELLIERE CT
Dr. Carlotta Panarello



X USO DOPPIO

26 NOV 2010

26 NOV 2010